

UG PEMA/C
Prot. Uscita del 10/06/2014
Numero: 0012502
Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA



Ai

C.C.A.P.
TUTTI

F, pe: REPARTO PESCA MARITTIMA
SEDE

OGGETTO: Obbligatorietà AIS.

Come è noto, l' art.10 del Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, pone l'obbligo di utilizzare, nell'esercizio dell'attività di pesca, un sistema di identificazione automatica dei pescherecci.

Particolare rilievo assume, ai fini che qui interessano, il paragrafo 2 lett. a) della disposizione in parola, ai cui sensi tale obbligo vale a decorrere dal 31 maggio 2014 per i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 15 metri e inferiore a 18 metri.

Al fine di garantire la risoluzione di talune problematiche di tipo applicativo connesse a tale obbligo, riconducibili tra l'altro al reperimento e alla corretta installazione degli apparati, si ritiene opportuno, ferma restando l'intangibilità e l'inderogabilità della citata normativa, poter eccezionalmente autorizzare una proroga, fino al 30 giugno p.v., onde consentire l'installazione, il collaudo e la corretta messa in opera di tali apparati sui pescherecci interessati da tale previsione.

I C.C.A.P. in indirizzo, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente agli uffici dipendenti.

Riccardo Rigillo
Direttore Generale

